



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 03.10.2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. Rg. 6452.2021 R.G. Lavoro

TRA

██████████, in proprio e nella qualità di fratelli ed eredi legittimi del *de cuius* ██████████, (n. a Castellammare di Stabia il ██████████ e deceduto il ██████████), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Gentile, come in atti

RICORRENTE

E

FINCANTIERI s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.12.21 i ricorrenti in epigrafe hanno esposto: che il congiunto dal 13 aprile 1973 al 31 maggio 2002 aveva lavorato dipendenze della SpA Fincantieri presso lo stabilimento di C/mare di Stabia; alle dipendenze della società convenuta il Sig. ██████████ aveva svolto le mansioni di calafato fino al ██████████, di tubista dall'██████████, di montatore degli impianti nel periodo successivo (come da curriculum lavorativo in atti); l'attività lavorativa del dante causa dei ricorrenti era



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

articolata in due turni alternati dalle ore 8 alle 17 e dalle ore 20 alle ore 6; detta attività, rientrando nella generale attività cantieristica, comportava una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto, soprattutto, all'accentuata promiscuità lavorativa tesa alla massima riduzione dei tempi di sosta delle navi; le lavorazioni riguardavano vari settori quali la meccanica, la saldatura, la verniciatura, la coibentazione, la carpenteria, la falegnameria, ecc; il [REDACTED] fino al 1986 aveva svolto le mansioni di tubista, provvedendo al montaggio di impianti di tubisteria; l'attività del [REDACTED] di posa in opera e montaggio della tubisteria comportava anche la rimozione e comunque il contatto con il preesistente strato di coibentazione in amianto; operava utilizzando anche utensili ad aria compressa che contribuiva ulteriormente a liberare nell'aria fibre aerodisperse di amianto; contestualmente alle operazioni lavorative del [REDACTED] si svolgevano anche attività di saldatura e di meccanica; in ambienti promiscui o attigui si svolgevano le operazioni di coibentazione con inevitabile dispersione nell'ambiente di fibre di amianto; sostanzialmente, tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo nave, e quindi del [REDACTED] sia sullo scafo completo che su sezioni di esso, comportavano significative esposizioni ad amianto, sia perchè direttamente manipolato, sia perchè, operando in ambienti confinati, erano soggetti all'inquinamento ambientale derivante da operazioni svolte in zone limitrofe; l'attività lavorativa era stata svolta senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza che l'ambiente di lavoro fosse dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai seguenti rischi lavorativi: fumi di combustione; fumi di saldatura (ossidi metallici, silicati, fluorosilicati, carbonati composti da Fe, Ti, Mg, Cr, Ni, Cu, Zn, Co, Pb, SiO₂, F, ecc); polveri di asbesto aerodisperse nell'ambiente; microclima sfavorevole in rapporto alle elevate temperature ambientali; rumorosità elevata; ancora nel 1995, come risultava dalla documentazione in atti, l'Università degli Studi di Napoli sui campioni di materiali prelevati dalle officine e dal magazzino, rilevava presenza di amianto come crisotilo; l'Ispettorato dell'ASL NA5 con verbali del 3.3.1995, 15.3.1995, 23.3.1995, 25.5.1995, 19.6.1995 riscontrava nel magazzino materiali contenenti amianto, ivi trasportato dai vari reparti lavorativi; l'INAIL, con certificato del 18.2.2005, certificava l'esposizione qualificata ad amianto per il periodo 31.12.1973 – 31.12.1988; l'INAIL con provvedimento del 23.3.2018 riconosceva la natura professionale della patologia sindrome disventilatoria restrittiva con postumi quantificati in misura del 9%; la PET/TAC del 28.9.2020 poneva la seguente diagnosi: *patologico accumulo a livello di una voluminosa area focale di 55x54 mm. che avvolge il terzo mediodistale dell'esofago, invade il mediastino fino all'ilo polmonare sinistro*; in data 21.10.2020, a seguito di broncoaspirato, veniva posta la diagnosi di sospetto mesotelioma; in tutto detto periodo da ottobre 2020 a giugno 2021, a causa della severa insufficienza respiratoria cronica, era sottoposto a ossigeno terapia per 18 ore al giorno; aveva effettuato cicli di chemioterapia e radioterapia; decedeva il 2.7.2021; a causa dei danni subiti, il



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

Carillo aveva diritto al risarcimento del danno biologico differenziale sia di natura temporanea che permanente, nonché al risarcimento dal danno morale e del danno esistenziale; la famiglia del [REDACTED] era composta dalla moglie e da tre figli, di cui [REDACTED] ancora convivente (la figlia [REDACTED] sposata con due figli: [REDACTED] e [REDACTED] il figlio [REDACTED] sposato con due figli: [REDACTED] di anni 13 e [REDACTED]); la patologia oncologica aveva portato delle conseguenze enormi, non solo per il [REDACTED] ma per l'intera famiglia che era stata "colpita" dagli effetti della malattia.

In punto di diritto, premessa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa, hanno rivendicato nei confronti del datore di lavoro il proprio diritto *iure hereditario* e *iure proprio* al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quale danno "differenziale" biologico e morale, esistenziale, indennità temporanee, nonché da perdita parentale.

Su tali premesse, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

*"accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. [REDACTED] [REDACTED] in qualsiasi modo relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa; 2. accertare, incidenter tantum, la condotta penalmente rilevante, in relazione alle norme di cui all'art.589 c.p., per la patologia contratta dal Sig. [REDACTED]; 3. accertare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore [REDACTED] e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione; 4. accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del [REDACTED] e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, che si quantificano nel seguente modo: €. 922.485,00, per danno non patrimoniale, comprensiva della maggiorazione del 25% per danno morale e danno esistenziale, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. 5. Dal tutto va detratta la somma che il [REDACTED] avrebbe dovuto percepire a titolo di indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL. 6. condannare la società convenuta a pagare per danno morale *iure proprio* per perdita del rapporto parentale per ciascuno degli eredi la somma di € 200.000,00, o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. 7. Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore distrattario"*

Si è costituita la società convenuta che, resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni ha eccepito, in via preliminare, la improponibilità e/o inammissibilità della domanda risarcitoria proposta alla luce del



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

verbale di conciliazione sottoscritto in data 28.05.2019; nel merito: l'impossibilità di ascrivere una ruolo causale esclusivo nell'eziogenesi della patologia contratta dal de cuius alla attività lavorativa prestata presso la Fincantieri s.p.a ; l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.

Espletata la consulenza medico-legale, acquisita la documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.

La domanda è fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni dirimenti che seguono.

I ricorrenti agiscono per il risarcimento del danno: nella qualità di eredi per il risarcimento del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito dal *de cuius* nell'espletamento dell'attività lavorativa, a causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso; agiscono *iure proprio* per il danno da perdita parentale.

La necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e dalla sua ragionevole durata rendono opportuna la trattazione unitaria, innanzi al Giudice del lavoro, delle domande risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18503/2016).

La società, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda risarcitoria proposta alla luce del verbale di conciliazione sottoscritto in data 28.05.2019.

Sul punto ha eccepito che con precedente ricorso ex art. 414 c.p.c., contraddistinto dal n.r.g. 5438/2018, il de cuius aveva convenuto in giudizio la Fincantieri S.p.A. per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sul presupposto dell'avvenuta contrazione di una malattia professionale determinante una percentuale di inabilità pari all'11%.

Nelle more della definizione del sopradetto procedimento, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni e qualsivoglia titolo di pretesa, risarcitorio e non, avente ad oggetto "*il risarcimento di danni differenziali di natura non patrimoniale, non coperti da prestazioni previdenziali, derivanti dalla patologia denunciata e/o da un suo aggravamento, nonché ogni eventuale diritto normativo e retributivo collegato al rapporto di lavoro cessato*" mentre per i congiunti "*per prevenire una lite avente ad oggetto unicamente il risarcimento di diritti iure proprio e derivanti dalla patologia da cui è affetto il proprio congiunto*".



In particolare le parti, in data 28 maggio 2019, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione - redatto con la presenza e l'assistenza dei conciliatori designati rispettivamente dall'Unione Industriale di Napoli, dott. Gerardo Mottola e dalla O.S. UILM-UIL Regione Campania, sig. Giuseppe Russo oltre che alla presenza degli avv.ti Giuseppe Gambardella e Francesco Siano - nell'ambito del quale la società resistente, pur affermando l'infondatezza delle avverse pretese, l'inefficienza causale delle condizioni presenti nell'ambiente di lavoro in relazione al quadro patologico da cui era affetto il de cuius e/o alla successiva evoluzione peggiorativa dello stesso, si impegnava a riconoscere al sig. [REDACTED] *"a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno biologico differenziale non coperto da prestazioni previdenziali e/o non patrimoniale la somma netta di € 40.000,00 (quarantamila/00), che verrà corrisposta entro il termine di trenta giorni a far data dal ricevimento del prospetto di fattura relativo alle spese legali ..."* e a latere, in favore dei congiunti, *"a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria per tutti i danni, iure proprio, attuali e/o in ipotesi rivendicabili in dipendenza di una eventuale e comunque prevista modifica ingravescente delle condizioni di salute del ricorrente, nelle voci del danno biologico, morale, esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale - come anche di qualsivoglia ulteriore pretesa diretta al risarcimento di tutti i danni, di natura contrattuale ed extracontrattuale, anche futuri, ed alla rifusione di spese comunque derivanti e/o riferibili alla patologia contratta dal sig. [REDACTED] ... la somma di € 20.000,00 ..."*. A fronte di ciò, come si evinceva dalla lettura dei punti 2) e 3) il sig. [REDACTED] rinunciava *"al diritto, agli atti ed all'azione esercitati con il procedimento rubricato al R.G. n. 5438/2018, avente ad oggetto il risarcimento di danno differenziale non patrimoniale, non coperto da prestazioni previdenziali, mentre i congiunti, in qualità di componenti il nucleo familiare del ricorrente, rinunciano ai danni iure proprio attuali e/o futuri autonomamente patiti per effetto della patologia che ha colpito il ricorrente"* e i prossimi congiunti ed attuali ricorrenti, anche nella loro qualità di eredi legittimi rinunciavano a loro volta a *"costituirsi parte civile nel procedimento penale nel quale dovessero rivestire la qualità di parte offesa in relazione alla patologia allo stato dedotta in giudizio e/o all'eventuale successiva evoluzione peggiorativa della stessa e/o in ipotesi al decesso del proprio congiunto sig: [REDACTED], ovvero si impegnano a revocare la costituzione di parte civile, se già intervenuta, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni domanda anche di natura risarcitoria nei confronti degli eventuali indagati e/o imputati ..."*.

Tanto premesso, ritiene questo giudicante che la suddetta eccezione preliminare non meriti accoglimento.

A riguardo deve essere evidenziato che, per principio acquisito in giurisprudenza, il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri (Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005 Sentenza n. 20981 del 12/10/2011).

Nello specifico, secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. Cass. n. 7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili.

Nel caso in esame, come chiarito nell'elaborato peritale dal consulente medico legale stante lo specifico quesito conferito, la patologia denunciata in ricorso non era in alcun modo prevedibile, né ha costituito un aggravamento della precedente patologia, in quanto alla “condizione patologica benigna asbesto-correlata, si è poi avuta successivamente associata l'insorgenza della patologia pleurica maligna ..., che deve potersi far risalire a diagnosi posta in data 28.09.2020”.

Ciò posto, vanno separatamente valutate le domande risarcitorie.

Con riferimento alla domanda proposta *iure hereditario*, univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n. 9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).

Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella *“del più probabile che non”* (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza.

Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).

Occorre preliminarmente rilevare che la copiosa documentazione allegata in atti prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il *de cuius*; l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della malattia professionale



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

(sindrome disventilatoria restrittiva, v. doc. in atti), peraltro, non lascia dubbi sul riconoscimento dello specifico rischio.

E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui *"in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1"* (Cass. n. 678/2023).

Quanto al danno alla salute subito dal lavoratore ed alla sua riconducibilità alla nocività dell'ambiente di lavoro, occorre prendere atto delle risultanze dell'esperita consulenza medico -legale.

Il CTU, [REDACTED], ha affermato nell'elaborato peritale, a cui si fa rinvio, che l'attività lavorativa svolta dal *de cuius* sia stata concausa efficiente, e determinante della patologia "mesotelioma pleurico" causa del decesso.

In particolare, si legge che :

"... il de cuius signor [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi deceduto in data [REDACTED] il quale in vita dal [REDACTED] epoca in cui aveva 28 anni, al [REDACTED] epoca in cui aveva 57 anni, per ventinove anni alle dipendenze della SpA Fincantieri, la patologia del quale era affetto in vita che ne ha determinato il decesso era un MESOTELIOMA PLEURICO SINISTRO SARCOMATOIDE con interessamento del mediastino posteriore ad estensione circostante infiltrante il pericardio, comprimente l'atrio sinistro, la vena polmonare inferiore sinistra e il ventricolo sinistro, l'esofago con estensione periaortica (ascendente) e valicante lo ictus diaframmatico fino ad improntare il fondo-piccola curvatura gastrica con scarsa definizione del piano di clivaggio (discendente), lesione occupante spazio di notevoli dimensioni (96x86x120 mm. all'ultimo rilievo tomografico), in paziente con a carico del parenchima polmonare a sinistra la presenza di nodulo disomogeneo (diametro di circa 12 mm.) localizzato nel segmento mediale del lobo medio e con ispessimenti a placca in parte calcifici della pleura mangino-costale e diaframmatica bilateralmente, asbesto correlati. Si può affermare che, considerando la documentazione, il decuius, avendo lavorato quale calafato dal [REDACTED] fino [REDACTED], e poi quale operaio tubista e montatore di impianti nel periodo successivo dall'[REDACTED] al [REDACTED] nell'Azienda "Fincantieri", cantieri navali in Castellammare di Stabia, è stato sottoposto ad inalazione di polveri di amianto durante la sua attività lavorativa,....."



il signor ██████ presentava come riconosciuto dall'INAIL a far data dal 19 febbraio 2014, documento 5, una sindrome disventilatoria restrittiva, malattia professionale da amianto che aveva determinato ai sensi del DPR 1124 DEL 30.06.65 un riconosciuto grado di inabilità pari al 9%: all'atto questo riconoscimento è da correlare a patologia benigna asbesto-correlata, e visto i successivi esaminati riscontri tomografici è da correlare alla presenza di placche pleuriche bilaterali con interessamento funzionale; egli come da documento "6", presentava quali comorbidità versimilmente una condizione di Ipoacusia, aveva avuto una pregressa pleurite, ed era un tabagista, ed alla condizione patologica benigna asbesto-correlata, si è poi avuta successivamente associata l'insorgenza della patologia pleurica maligna denunciata in ricorso, che deve potersi far risalire a diagnosi posta in data 28.09.2020, visto il documento "6", suffragata dal reperto istopatologico del 09.11.2020, malattia rapidamente infausta considerando l'evoluzione, nonostante il trattamento chemioterapico instaurato e documentato il decesso del signor ██████, come attestato dal servizio di epidemiologia dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, documento "9", è avvenuto in seguito a MESOTELIOMA PLEURICO, malattia indicata nel ricorso

Si ritiene che debba essere riconosciuto il nesso di causalità materiale, in quanto il periziato ha avuto lunga esposizione lavorativa alle fibre di asbesto, e la malattia esitata può essere considerata conseguente all'attività lavorativa svolta, può essere considerata asbesto-correlata, può essere considerata asbesto-derivata, considerando l'anamnesi lavorativa del decuius riportata. L'attività lavorativa svolta è da considerare fattore sufficiente da solo a produrre l'evento verificatosi, per cui altri fattori, quali il tabagismo, debbono essere considerati semplici fattori da considerare semplici occasioni. La patologia, mesotelioma pleurico, ha determinato inabilità permanente e temporanea all'integrità psicofisica del decuius."

Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in relazione alla genesi della patologia in esame, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche coerentemente sviluppate sono convincenti ed integralmente condivise da questo giudicante.

I rilievi della convenuta, in merito all'efficacia causale, non colgono del segno laddove mirano ad escludere l'efficacia causale dell'esposizione all'amianto in ragione della presenza di altri fattori aventi rilevanza causale (tabagismo).

Difatti, ".... è *jus receptum* che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge



solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27952). Pertanto, è stato, ad es., deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. civ., sez. lav., 12.6.2019, n. 15762, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva). Può quindi ritenersi agevolmente, alla luce della letteratura scientifica fatta propria dalla Suprema Corte, che laddove il tabagismo costituisca una concausa dell'evento, non va esclusa la causa professionale nella determinazione dell'evento, laddove la rilevante consistenza sia documentata.

Orbene, avendo il lavoratore fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla Fincantieri.

Alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la società convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenenti amianto.

Si ricorda quanto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, per cui: *“in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”* (Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291).

Deve in proposito rilevarsi che già da tempo la Corte di legittimità ha evidenziato la necessità di adottare quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie, laddove non rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.: *“Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di*



chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.

L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).

Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme...” (Cass., 23 agosto 2016, n. 17252).

Occorre quindi procedere alla qualificazione del danno biologico/dinamico-relazionale rivendicato.

Ritiene il Tribunale che nel caso in esame, condividendo sul punto i rilievi del consulente di parte della società, il danno biologico vada valutato esclusivamente come inabilità temporanea. Invero, nessuna certificazione attesta l'avvenuta stabilizzazione dei postumi e l'evoluzione della patologia ha portato rapidamente al decesso.

Il lavoratore, invero, è deceduto a seguito di una patologia di origine professionale, per la quale non vi è stata una valutazione da parte dell'Inail “in vita”, per cui si può procedere alla valutazione del “solo” danno biologico temporaneo/terminale.

Si richiama sul punto l'importante pronuncia della Corte di legittimità (Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16272), secondo cui : “...L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (oltre alla già citata Cass. n. 18056 del 2019 v., tra le altre, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 - 01; così pure Sez. 3 Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, p. 3.3 dei "Motivi della decisione")».

A tal proposito la Cassazione, sez lav, con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36841, ha stabilito che «[...] nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"».

La Corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto che per il danno biologico da invalidità temporanea totale, la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte; invece, il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014).

Per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno, nella citata ordinanza 36841/2022, si è ritenuto di poter fare riferimento al



criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'articolo 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).

Va valutato, quindi, il danno biologico terminale (ovvero il danno alla salute sofferto dalla vittima nel periodo di tempo intercorso tra le lesioni colpose e la morte, che si qualifica come un danno da inabilità temporanea assoluta) sulla base delle tabelle milanesi, calcolando il numero dei giorni, dalla scoperta della malattia alla morte, come danno biologico temporaneo.

Secondo le tabelle di Milano la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso.

Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, è prevista l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi.

Nella specie, precisamente dagli atti emerge che la diagnosi della patologia è risalente al 28.09.20 ed il decesso è intervenuto il 02.07.21. Quanto alla **concreta liquidazione del danno** nel caso in esame, occorre rilevare che la durata della malattia è stata quantificata dal CTU in duecentosettantasette giorni

L'osservatorio di Milano ha ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del "danno terminale", tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico, terminale, da lucida agonia o morale catastrofe.

Ne deriva, in base alle ultime tabelle di Milano, la seguente liquidazione: per i 100 giorni antecedenti al decesso, euro 35.247,00 tenendo conto della personalizzazione massima per i primi 3 gg (come da Tabelle) e, quanto agli ulteriori 97 gg giorni, la somma di euro 62.166 per il risarcimento della inabilità temporanea assoluta, sempre secondo le Tabelle di Milano, considerato l'aumento del 50% (31.083) per un totale di euro 128.496,00

Tale personalizzazione va riconosciuta in ragione del decorso della malattia e della durata della fase terminale con relativa consapevolezza e lucida agonia in capo al de cuius e pertanto delle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento emotivo.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc), del 03/10/2024

Per gli ulteriori 177 giorni di inabilità temporanea, da calcolare a ritroso, il consulente ha ritenuto sussistere una percentuale di invalidità parziale pari al 75% che va quantificata in complessivi euro 15.266,27, sempre in applicazione delle tabelle di Milano (punto base I.T.T. €115,00)

Si ricorda inoltre che il danno non patrimoniale spettante *iure hereditatis* non rientra tra le voci indennizzabili dall' Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo; inoltre la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene, quindi, ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame *iure hereditatis*, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato sopra richiamato che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/03/2019, n. 8580).

In definitiva, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* va quantificata, all'attualità, in complessivi 143.762,27 euro.

Poiché la somma è in moneta al valore già aggiornato, vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di "mora ex re", vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità al [REDACTED] sino all'effettivo soddisfo, con consequenziale condanna della società al pagamento della suddetta somma.

In ordine al risarcimento, richiesto *iure proprio*, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in più occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "*quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti*" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989).

Trattasi di danno non patrimoniale che rientra in una "*nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicazione della*



propria personalita' mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione".

Come è stato precisato dalla Suprema Corte, *"il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta"* (Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019).

Anche in ordine alla liquidazione di tale danno, occorre far riferimento ai parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, privilegiando, per la quantificazione in concreto, il legame familiare tra la vittima primaria e la vittima secondaria e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, con distribuzione dei punti in base a: l'età della vittima primaria (a), l'età del familiare (b), la convivenza o la abitazione nello stesso stabile o complesso condominiale (c) la sopravvivenza o meno di altri congiunti (d), l'intensità del vincolo familiare (e).

Difatti, i parametri e i relativi punti di cui alle tabelle di Milano hanno individuato, sulla base dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, un "sistema a punti" che prevede anche l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Pertanto, considerata la tabella di riferimento aggiornata al 2024, il valore del punto base all'attualità (euro 3911,00), l'età del congiunto, l'età della vittima, la sopravvivenza di altri congiunti e viste le generiche allegazioni di cui al ricorso con riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E), si determinano le seguenti somme:

€ 207.283,00 in favore di [REDACTED] (Punti in base all'età del congiunto:16; Punti in base all'età della vittima:12; Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9; Punti totali riconosciuti:53);

€ 160.351,00 in favore di [REDACTED] (Punti in base all'età del congiunto:20; Punti in base all'età della vittima:12; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9; Punti totali riconosciuti:41);

€ 160.351,00 in favore di [REDACTED] (Punti in base all'età del congiunto: 20; Punti in base all'età della vittima:12; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:9; Punti totali riconosciuti:41);



€ 230.749,00 in favore di [REDACTED] (Punti in base all'età del congiunto:22; Punti in base all'età della vittima:12; Punti per convivenza tra congiunto e vittima:16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9; Punti totali riconosciuti:59).

La società va pertanto condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme suindicate. Su tali somme già aggiornate al valore attuale, spettano gli interessi legali che, trattandosi di fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di "mora ex re", vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (ossia del decesso del 2.7.21) all'attualità.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto dei ricorrenti, n. q. di eredi di [REDACTED] al pagamento, della complessiva somma di € 143.762,27 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;

dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti "iure proprio" al pagamento delle seguenti somme:

€ 207.283,00 in favore di [REDACTED]

€ 160.351,00 in favore di [REDACTED]

€ 160.351,00 in favore di [REDACTED]

€ 230.749,00 in favore di [REDACTED]

oltre accessori come in motivazione;

condanna la società convenuta al pagamento delle suddette somme, oltre accessori come in motivazione;

condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro [REDACTED] oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.

Si comunichi.

Così deciso in Torre Annunziata, il 3.10.24

IL GIUDICE

Dr. Rosa Molè

